



Numero Interno 28 del 23/07/2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 30/07/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2026**

L'anno **duemilaventisei** questo giorno **trenta** del mese di **luglio** a partire dalle ore **10:08**, in Cotronei presso il Salone Comunale delle conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 27/07/2026 n. 8718 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e Urgente di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sign. Giuseppe Scarpino, nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. Ord.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	Ammirati Antonio	Sindaco	Presente
2	Greco Francesco	Vicesindaco	Presente
3	Toscano Rosa	Consigliere	Presente
4	Fragale Elisabetta	Consigliere	Presente
5	Borza Antonella	Consigliere	Presente
6	Cavallo Rosario	Consigliere	Presente
7	Bevilacqua Antonio	Consigliere	Presente
8	Scarpino Giuseppe	Presidente	Presente
10	Chimento Salvatore	Consigliere	Presente
11	Girimonte Vincenzo	Consigliere	Assente
12	Secreti Pietro	Consigliere	Presente
13	Racheli Bruno	Consigliere	Assente
14	Benincasa Pier Luigi	Consigliere	Presente

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Scavelli Antonio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sign. Giuseppe Scarpino

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scavelli Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Relaziona il Sindaco, su questo punto il ragionamento sarà più sintetico. Il controllo del servizio è in capo a ARRICAL, che prevede un aumento del costo di € 12.000 circa a bimestre. Pertanto, il Comune di Cotronei ha dovuto apportare un aumento del 5,40, che comunque non copre tutto il dovuto. Il servizio di conferimento è migliorato notevolmente negli ultimi anni, grazie anche a una ditta SEA che svolge al meglio il servizio. Inoltre, è stata presentata domanda per avere ulteriori cassonetti intelligenti e posizionarne una nella piazzetta della Solidarietà per gli esercizi commerciali, per aumentare anche il decoro.

Interviene il Cons. Bevilacqua che precisa che se pur ARRICAL impone un aumento l'amministrazione comunale doveva trovare le somme per calmierare tale aumento, pertanto preannuncia il voto sfavorevole.

Ribadisce il Sindaco che anche in passato quando era assessore Bevilacqua, fu fatto un aumento del 20% per poi ridurlo successivamente. Quell'aumento portò a migliorare il servizio, perché a volte gli aumenti sono necessari e migliorano le condizioni del servizio. Per quanto concerne l'aumento del 28 % di cui parla l'assessore ribadirà il Responsabile.

Interviene nuovamente il Cons. Bevilacqua ribadendo che questo aumento non era necessario e rivendica la correttezza dell'aumento precedente.

Interviene il Cons. Chimento che ancora una volta dice che si toccano ancora le tasche dei cittadini. Però non si capiscono quali sono i maggiori servizi. Avevamo dato un consiglio all'amministrazione per incentivare la raccolta differenziata quindi, in corrispondenza dell'aumento volevamo vedere un aumento del servizio, quindi preannuncia il voto sfavorevole. Non ci sono state proposte per calmierare questo aumento.

Interviene il Cons. Benincasa per manifestare l'intenzione del voto che sarà sfavorevole. Ribadisce la correttezza di aumento del 20% fatta in passato, per rendere la gara più appetibile e per migliorare il servizio. Questo aumento non porterà ad alcun miglioramento del servizio ma coprirà solo il costo dello stesso.

Conclude il Sindaco precisando che l'aumento è stato calmierato e precisa che il servizio è obiettivamente migliorato, non si sono mai viste spazzature nelle zone limitrofe e raccolta differenziata anche in zone precedentemente non coperte. Si le famiglie sono in difficoltà ma verranno aiutata con una serie di misure.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAURITA la discussione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Chimento, Benincasa, Bevilacqua, Fragale).

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto "**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026**", che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL PRESIDENTE invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Chimento, Benincasa, Bevilacqua, Fragale);

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Ufficio: 1° Settore - Affari Generali ed Entrate	Proponente: Il Sindaco Avv. Ammirati Antonio
---	---

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del
23/07/2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cotronei è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 975.000,00; tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 6,5 %, dal piano economico finanziario emerge un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 975.000,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito – Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, come da determinazione n. 583 del 20/07/2026 avente ad oggetto "Validazione e determinazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3, deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF) – Ambito tariffario Comune di Cotronei – Annualità 2026-2027";

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29/12/2022;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dal competente Ente di Governo dell'Ambito – Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Cotronei, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 828.202,40 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è superiore all'importo sopra indicato, in quanto si voluto finanziare un affidamento per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento maggiore rispetto agli anni precedenti al fine di migliorare il servizio e contestualmente aumentare la percentuale di raccolta differenziata, che nel lungo periodo

porterà a una diminuzione dei costi di conferimento e trattamento, contestualmente per l'anno 2026 il maggior costo è influenzato dall'aumento degli oneri relativi al conferimento in discarica;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2” della medesima deliberazione;

Dato atto che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, è pari a € 975.000,00;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 76 % a carico delle utenze domestiche;
- 24 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto, altresì, dell'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2026, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2025, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025 determinato come segue:

- | | | |
|---|---|-------|
| - | tasso di inflazione programmata: | 1,9 - |
| - | coefficiente recupero della produttività: | 0,4 + |
| - | coefficiente K | 5 % |
| - | coefficiente C116 | 0,0 |

Limite massimo di variazione annuale 6,5 %

Crescita entrate 5,48 %

Accertato comunque che il presente piano permette finanziario della gestione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che con legge di bilancio 2026 art. 1 comma 677, è stato stabilito che per l'anno 2026 il termine di approvazione del PEF e delle tariffe Tari previsto per il 30 aprile dall'art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, è differito al 31 luglio 2026;

Atteso che:

- il Responsabile del Settore 1 “Affari Generali ed Entrate” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

- il Responsabile F.F. del Settore 4 “Attività Produttive e Ambiente” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore 3 “Economico-Finanziario” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti in esso compresi, riportati nell'allegato “A”, che anche se non materialmente allegati e depositati agli atti dell'ente formano parte integrante e sostanziale del presente atto, validati dall'Ente di Governo dell'Ambito – Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, come da determinazione n. 583 del 20/07/2026 avente ad oggetto "Validazione e determinazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3, deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF) – Ambito tariffario Comune di Cotronei – Annualità 2026-2027";
3. **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato “B” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **di quantificare** in € 975.000,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
5. **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Crotone, nella misura del 5 %;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
6. **di stabilire** ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Regolamento TARI la scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2026:
 - I RATA - 31 Agosto 2026
 - II RATA - 16 Ottobre 2026
 - III RATA - 2 Dicembre 2026
 - UNICA SOLUZIONE - 2 Dicembre 2026
7. **di dare atto** che gli importi relativi alle prime due rate costituiscono l'acconto per il 2026 commisurato alle tariffe adottate per l'anno 2025, mentre l'ultima rata con scadenza 02/12/2026 costituisce il saldo/conguaglio della TARI 2025, conformemente a quanto stabilito dall'art. 15- bis, comma 15-ter, del D.L. n. 34 del 30/04/2019;
8. **di trasmettere** la presente deliberazione attraverso l'apposito portale "PEF Platform management tari" all'Ente di Governo dell'Ambito – Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;
9. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Comune di Cotronei - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2026 - Pagine 11 di 13

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati del Comune di Cotronei.

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALEGATO "B"

COMUNE DI COTRONEI (KR) - TARIFFE RIFIUTI ANNO 2026

UTENZE DOMESTICHE (76%)

Cat.	Descrizione	Ka	Kb	Tariffa €/Mq Parte Fissa	Tariffa € Parte Variabile
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,81	0,80	0,289237	83,476216
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,94	1,60	0,335658	166,952432
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	1,02	2,00	0,364225	208,69054
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	1,09	2,60	0,38922	271,297702
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	1,10	3,20	0,392791	333,904864
6	Utenza domestica di n. 6 o più componenti	1,06	3,70	0,378508	386,077499

UTENZE NON DOMESTICHE (24%)

Cat.	Descrizione	Kc	Kd	Tariffa €/Mq Parte Fissa	Tariffa €/Mq Parte Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,75	0,399399	1,803841
2	Cinematografi e teatri	0,40	3,51	0,295851	1,332944
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,55	0,295851	1,348134
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,04	0,510343	2,293726
5	Stabilimenti balneari	0,47	4,15	0,347625	1,575987
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,04	0,340228	1,534214
7	Alberghi con ristorante	0,51	4,46	0,37721	1,693712
8	Alberghi senza ristorante	0,43	3,75	0,31804	1,424085
9	Case di cura e riposo	1,64	14,43	1,212988	5,479879
10	Ospedali	1,15	10,08	0,850571	3,82794
11/A	Uffici, agenzie	1,04	9,01	0,769212	3,421602
12/A	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,64	5,57	0,473361	2,115241
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,70	0,732231	3,303877
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	11,05	0,93193	4,196304
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	6,45	0,547324	2,449426
16	Banchi di mercato durevoli	1,43	12,57	1,057667	4,773533
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	11,83	0,998496	4,492513
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	7,96	0,673061	3,022858
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	8,02	0,673061	3,045643
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,58	0,480758	2,119038
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	4,00	0,332832	1,519024
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	14,97	1,257366	5,684947
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,28	11,20	0,946723	4,253267
24	Bar, caffè, pasticceria	1,28	11,25	0,946723	4,272255
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	13,70	1,153818	5,202657
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,01	17,66	1,48665	6,706491

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	19,47	1,634576	7,393849
28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,26	1,619783	7,314101
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,80	51,03	4,289837	19,378949
30	Discoteche, night club	1,34	11,08	0,9911	4,207696

Parere Tecnico Proposta Deliberazione Consiglio Comunale

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Eventuale motivazione:

Cotronei, 23/07/2026

Il Responsabile del Servizio

Scavelli Antonio

Firma digitale del parere sulla Proposta

Parere Tecnico Proposta Deliberazione Consiglio Comunale 4

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Eventuale motivazione:

Cotronei, 23/07/2026

Il Responsabile del Servizio

Urso Antonio

Firma digitale del parere sulla Proposta

Parere Contabile Proposta Deliberazione Consiglio Comunale

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Eventuale motivazione:

Cotronei, 23/07/2026

Il Responsabile del Servizio

Belcastro Stella

Firma digitale del parere sulla Proposta
